

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2633

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUZZANI, PATRIA, COLUCCI, SERRENTINO, D'AMATO  
LUIGI, SCOVACRICCHI, BELLOCCHIO, ROSINI, OR-  
CIARI, AULETA, PETROCELLI, GALANTE, RUBINACCI**

*Presentata il 28 aprile 1988*

### Disciplina fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende risolvere la discriminazione che, sotto il profilo del trattamento fiscale, colpisce i titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

In materia di imposte dirette, ai sensi dell'articolo 34 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di altre norme di seguito specificate sono, infatti, esentate dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

le pensioni di guerra e le relative indennità accessorie;

le pensioni concesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;

le pensioni dei ciechi civili (legge del 27 maggio 1970, n. 382), comprese la

tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti inabili a proficuo lavoro, sia totalmente che parzialmente;

gli assegni concessi alle medaglie al Valor militare;

le « speciali elargizioni » previste in favore dei superstiti di azioni terroristiche o criminose (legge del 13 agosto 1980, n. 466);

l'assegno del Presidente della Repubblica (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601);

le prestazioni economiche erogate dall'INAIL, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattie professionali, ai propri assicurati per la loro natura risarcitoria

(circolari ministeriali n. 1/RT del 15 febbraio 1973, 31 maggio 1979, n. 29 protocollo 8/1206 e successive);

i sussidi corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a titolo « assistenziale ».

Mentre è negata l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie, ad eccezione dei relativi assegni connessi, spettanti ai grandi invalidi e mutilati per servizio, alle vedove ed agli orfani di militari e agenti della Polizia, della Pubblica sicurezza, di custodia delle carceri, dei Carabinieri che sono caduti in servizio o deceduti per l'aggravarsi di infermità conseguite durante e per il servizio prestato allo Stato.

Appare, quindi, del tutto evidente la sperequazione nei confronti delle pensioni privilegiate ordinarie.

Inoltre, l'interpretazione del citato articolo 34 ha aperto un vasto contenzioso tra i titolari di pensioni privilegiate ordinarie e l'amministrazione finanziaria.

Il Parlamento in più occasioni ha preso visione della delicata materia ed è giunto alla approvazione, in data 12 aprile 1984, di uno specifico ordine del giorno, accolto dal Governo, con il quale si impegnava il Governo stesso a predisporre gli opportuni correttivi per una situazione non accettabile.

Tuttavia il Governo ha disatteso l'impegno assunto, probabilmente condizionato dalla pur giusta esigenza di contenere i fenomeni di erosione fiscale.

È, però, evidente che la tutela delle entrate tributarie non può comportare il sacrificio di evidenti necessità di uguaglianza sostanziale di trattamento dei contribuenti.

Il trattamento economico conseguente ad una invalidità contratta per servizio non può essere ragionevolmente diversificata in ragione del fatto che il titolare sia stato dipendente pubblico o privato, o che abbia servito il Paese in tempo di pace o in tempo di guerra.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, le pensioni privilegiate ordinarie e gli assegni connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi in ragione d'anno, si provvede per gli anni finanziari 1988, 1989 e 1990 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, a tal fine utilizzando corrispondenti quote parti dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » alla voce Ministero delle finanze, per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.